

Colombo assicurazioni

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE RISCHI EQUESTRI

CONDIZIONI PARTICOLARI DI RESPONSABILITA' CIVILE TERZI ASSOCIATI: ANIE (FISE)

ALLEGATO A SCHEDA DI POLIZZA:

fra Associazione Nazionale Istruttori Equitazione (ANIE) che agisce in nome e per conto del proprio Associato in seguito, per brevità, definita Contraente e Colombo Assicurazioni- Via Fatebenefratelli, 15 – Cernusco S/N, ed EBA Coverholder Lloyd's Londra in seguito, per brevità, definita Società, premesso

- che il Contraente nelle sue finalità associative, intende tutelare i propri Associati dai rischi inerenti la Responsabilità Civile Terzi a seguito di fatti accidentali derivati dalle attività equestri, regolamentate dalla FISE,
- che con incarico unanime, il consiglio ha delegato il Presidente a sottoscrivere la convenzione,
- che la Società è disposta a fornire al Contraente le coperture richieste a particolari condizioni normative e tariffarie, si conviene e stipula quanto segue:

PARTE PRIMA – DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

ASSICURATO: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE: il contratto di assicurazione.

CONTRAENTE: il soggetto che stipula l'assicurazione.

CONTRATTO: il vincolo che lega la società al Contraente.

COSE: sia gli oggetti materiali sia gli animali.

DANNI: il pregiudizio economico conseguente a lesioni personali, morte o danneggiamento (distruzione o deterioramento) a cose.

FRANCHIGIA: l'importo prestabilito che, in caso di sinistro, l'Assicurato tiene a suo carico.

INDENNIZZO: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

POLIZZA: il documento che contiene e prova il contratto di assicurazione; si compone della scheda e del presente allegato.

PREMIO: la somma dovuta dal Contraente alla Società.

RISCHIO: la probabilità che si verifichi un sinistro.

SCHEDA: (Assicurazione della Responsabilità Civile Scheda della Polizza) il documento che identifica la Società con cui si stipula l'assicurazione, contiene dati importanti del contratto e, unitamente al presente allegato, costituisce la polizza.

SCOPERTO: parte del danno risarcibile espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.

SINISTRO: verificarsi di un fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETA':

Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione e meglio descritti nell'articolo 20 del presente allegato.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da un fatto doloso di persone delle quali debba rispondere. Vale inoltre per le Azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art. 14 della Legge 12 Giugno 1984 n° 222 rispettivamente per i danni subiti dai dipendenti ovvero per quelli subiti dai terzi estranei.

Il massimale di Euro 1.032.913,80 stabilito nella scheda di assicurazione, per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro: si intende per altro in II° rischio alla copertura R.C. in essere con Sportass e stipulata dalla FISE.

B) Cavalieri (tessera federale)

Relativamente a circoli ippici e/o maneggi, la Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi sulla base dell'art. 2052 Cod. Civ., in relazione ai rischi inerenti la proprietà di cavalli da sella e da attacco o l'uso temporaneo di cavalli da sella e da attacco di proprietà del maneggio e/o di terzi, nell'ambito e fuori dal luogo di scuderizzazione, su strade pubbliche o private, partecipazione concorsi ippici, corse, gare e relativi allenamenti e prove alle quali è idoneo a partecipare con la patente in suo possesso,

rilasciata dalla Federazione. Sono esclusi i danni subiti dai cavalli e dalle persone che montano o conducono cavalli.

C) Istruttori – Quadri Tecnici

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose o animali, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi inerenti la sua professione di Istruttore di E.Q. – Quadro Tecnico FISE – durante l'istruzione in maneggio e l'accompagnamento degli allievi in passeggiata a cavallo, nonché durante l'istruzione relativa alla cura e al governo dell'animale stesso. Il tutto anche se l'animale è di proprietà dell'allievo.

Assicurati

Tutti i soci ANIE (FISE) in regola con le contribuzioni Sociali per l'anno cui si riferisce la copertura.

Estensione territoriale

L'assicurazione vale per i danni che avvengano nel territorio di tutti i Paesi del mondo.

Persone non considerate “terzi”

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T..

- a) Il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente con lui convivente;**
- b) quando l'Assicurato non sia persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a):**
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio, nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'assicurazione.**

Rischi esclusi dall'assicurazione

L'assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) cagionati da furto o derivanti a cose altrui da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;**
- b) derivanti dalla proprietà di fabbricati (e dei relativi impianti fissi) diversi da quelli ove si svolge l'attività assicurata;**
- c) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;**
- d) a condutture e impianti sotterranei in genere: a fabbricati ed a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazione del terreno, da qualsiasi causa determinati;**

- e) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- f) cagionati da merci, prodotti e cose in genere, dopo la loro messa in circolazione;
- g) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito dell'esecuzione delle anzidette operazioni;
- h) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni;
- i) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli articoli 1783, 1784, 1785 bis, e 1786 del Codice Civile;
- j) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- k) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- l) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- m) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni ed impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- n) da detenzione e impiego di esplosivi;
- o) verificatesi in connessione con trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc...).

Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistri il Contraente o l'Assicurato debbono darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 5 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza (art. 1913 Cod. Civ.).

Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del fatto dannoso di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari o amministrativi relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti.

Se l'Assicurato omette o ritarda la presentazione della denuncia di sinistro, l'invio di documentazione o di atti di natura giudiziaria o amministrativa. La Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto.

Recesso in caso di sinistro

dopo ogni avviso di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, il Contraente o la Società possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni. La Società rimborsa al

Contraente la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non goduto, entro 15 giorni dal momento in cui il recesso ha efficacia.

Proroga del contratto

In mancanza di disdetta effettuata mediante lettera raccomandata spedita almeno 60 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.

Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Decorrenza e durata della garanzia

il rapporto assicurativo e la relativa copertura con ogni singolo Assicurato, salvo quanto disposto dall'articolo successivo, ha la durata di una stagione sportiva (1 gennaio- 31 dicembre) e decorre dalle ore 24 del giorno di validazione della tessera, risultante dai tabulati che trimestralmente il Contraente si impegna di consegnare alla Società.

Altre assicurazioni

La Società rinuncia alla specificazione di altre assicurazioni per i medesimi rischi stipulate dall'Assicurato.

Qualora esista per lo stesso rischio un'altra assicurazione, la Società presta la presente assicurazione per l'eccedenza rispetto ai massimali garantiti dall'altra polizza: nel caso invece di nullità, invalidità od inefficacia di altra assicurazione, la presente copertura opera integralmente.

(Esiste polizza FISE stipulata con RAS per ogni associato FISE).